



**COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA**

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 del 15/03/2023

Rif. Proposta n. 89/2023

**OGGETTO: PROROGA PROCEDURA SEMPLIFICATA OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO FINO AL 31/12/2023**

Il giorno quindici del mese di Marzo dell'anno 2023, la Giunta Comunale convocata in modalità mista (presenza fisica e/o videoconferenza) alle ore 14:30 nei modi e termini di legge e iniziata alle ore 14:50, si è riunita composta dai seguenti Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>	<u>Assenza</u>	<u>Presenza in Videoconferenza</u>
BETTI MICHELANGELO	Sindaco	X		
MASI CRISTIANO	Vice Sindaco	X		
CIPOLLI PAOLO	Assessore	X		
MASONI IRENE	Assessore	X		
DEL GIUDICE BICE	Assessore	X		X
MORI FRANCESCA	Assessore		X	
GUAINAI GIULIA	Assessore	X		
LOCONSOLE CLAUDIO	Assessore	X		

Risultano Presenti n. 7 e assenti n. 1

Presiede la Seduta il Sindaco Michelangelo Betti, partecipa il Segretario Generale Marco Petri, che risulta presente presso la sede comunale, collegato alla videoconferenza.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA
LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, che definisce, all'art. 9-ter, comma 5, le disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio, come di seguito indicato, *"Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della Legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"*;
- il Decreto Legge n. 144 del 23/09/2022 ha prorogato le disposizioni di cui all'art. 9-ter, comma 5, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, fino al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato;
- la Legge 29/12/2022 n. 197, Legge di Bilancio per l'anno 2023 che ha disposto all'art. 1 comma 815 la proroga della citata disposizione (DL 137/2020) fino al 30/06/2023;

dato atto che:

la Giunta Comunale, con deliberazioni n. 14/2021, n. 37/2021, n. 4/2022, n. 44/2022, n. 116/2022 n. 154/2022 e n. 6/2023 ha definito e prorogato fino al 30/06/2023 la procedura semplificata in merito all'occupazione del suolo pubblico, al fine di snellire l'iter burocratico relativo alla richiesta di concessione di suolo pubblico, secondo le seguenti modalità procedurali:

- le comunicazioni di nuove occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse debbono essere inviate mediante PEC a SEPI S.p.a., con allegata la sola planimetria e non in bollo. Occorrerà produrre anche la dichiarazione di consenso del titolare delle attività limitrofe nel caso di sovrapposizione di spazio o di copertura dell'ingresso o vetrina. In ogni caso la concessione terminerà il 30.06.2023, salvo ulteriori proroghe;
- che la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti pubblici di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di attività di pubblici esercizi di somministrazione di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, espositori di menù, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività di cui sopra, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 421, ferma restando la compatibilità con la normativa prevista dal Codice della strada il cui rispetto è preventivamente valutato dalla Polizia Municipale entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi;
- che per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Resta inteso che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee dovranno essere immediatamente rimosse al cessare della necessità;
- che per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità anche legate ad eventi di protezione civile le strutture mobili di cui al punto precedente devono comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse entro 24 ore dalla richiesta delle autorità competenti;

visto l'art. 1 comma 22 quinquies del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, pubblicato in GU Serie Generale n. 49 del 27/02/2023, che ha prorogato la procedura semplificata in merito all'occupazione del suolo pubblico fino al 31/12/2023;



COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA

ritenuto inoltre confermare la procedura semplificata per snellire l'iter burocratico relativo alla richiesta di concessione di suolo pubblico, per continuare le misure a sostegno delle imprese di pubblico esercizio;

ricordato che con Delibera Consiliare n. 44 del 27/05/2022 è stato modificato il "Regolamento su Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sul Canone Mercatale prevedendo all'art. 58 (Norme transitorie):

- l'esonero, per le imprese di pubblico esercizio, dal pagamento del Canone di Suolo Pubblico per il periodo 01/04/2022-31/08/2022;
- per le attività di commercio su aree pubbliche l'esonero dal pagamento del Canone Mercatale per il periodo 01/04/2022-31/08/2022 sia in occasione dei mercati di Cascina e Navacchio sia in occasione di fiere;

dato atto che pertanto l'esonero dal pagamento del Canone di Suolo Pubblico e del Canone Mercatale è terminato al 31/08/2022;

visti:

- il vigente Regolamento sul Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e sul Canone Mercatale;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 mirato alla c.d. FASE 2, a decorrere dal 04 maggio 2020, per favorire la ripresa produttiva del paese;
- i successivi D.P.C.M. relativi alle varie misure per il contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19 riferiti alle successive fasi dell'emergenza sanitaria;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana contenenti le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. 34/2020;
- il D.L. 137/2020;
- la Legge n. 234/2021;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 2 Risorse Finanziarie ed Umane ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegati n. 1 e n.2**);

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

a voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA

1. Di confermare fino al 31/12/2023, salvo proroga, per le motivazioni e la normativa di cui alle premesse, le misure stabilite con le precedenti e citate deliberazioni n. 14/2021, n. 37/2021, n. 4/2022, n. 44/2022, n. 116/2022, n. 154/2022 e n. 6/2023;

2. di dare atto quindi delle seguenti misure di semplificazione:

- ai pubblici esercizi di cui alla Legge 287/1991 già in possesso di regolare "nulla osta" ottenuto tramite procedura semplificata già indicata nelle deliberazioni della Giunta Comunale n. 14/2021, n. 37/2021, n. 4/2022, n. 44/2022, n. 116/2022, n. 154/2022 e n. 6/2023 è consentita la proroga dell'occupazione alle medesime condizioni fino al 31/12/2023, salvo ulteriori proroghe;



COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA

- ai pubblici esercizi di cui alla Legge 287/1999 che facciano richiesta ex novo è consentito presentare comunicazione con allegata, oltre alla planimetria dell'esterno richiesto e del consenso dei vicini, anche la planimetria della superficie di somministrazione, con la possibilità di occupazione del suolo pubblico di una superficie fino ad un massimo della metratura della superficie interna di somministrazione, fino al 31/12/2023, salvo ulteriori proroghe;

3. di dare atto che la proroga delle occupazioni già ottenute tramite procedura semplificata e le nuove concessioni rilasciate con modalità semplificata è valido fino al 31/12/2023, salvo proroga;

4. di dare atto che l'esonero dal pagamento del Canone di Suolo Pubblico per le imprese di pubblico esercizio e per le attività di commercio su aree pubbliche, come da prescrizione regolamentare, è terminato il 31/08/2022;

5. di stabilire che:

- le comunicazioni di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse debbono essere inoltrate tramite PEC a SEPI Spa, con allegata la sola planimetria e non in bollo, in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ed alla normativa in materia di imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, accompagnate dalla dichiarazione di consenso del titolare delle attività limitrofe nel caso si verifichi sovrapposizione (di spazio o di copertura dell'ingresso o vetrina);

- la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei richiamati soggetti aventi titolo, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, espositori di menù, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di somministrazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 421 ferma restando la compatibilità con la normativa prevista dal codice della strada il cui rispetto è preventivamente valutato dalla Polizia Municipale entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi;

- per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Resta inteso che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee dovranno essere immediatamente rimosse al cessare della necessità;

- per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità anche legate ad eventi di protezione civile le strutture mobili di cui al punto precedente devono comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse entro 24 ore dalla richiesta delle autorità competenti;

6. di dare indirizzo agli uffici preposti a porre in essere gli atti di competenza occorrenti per la gestione delle istanze di occupazione temporanea di suolo pubblico avanzate dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nell'intero territorio comunale secondo le disposizioni sopra richiamate pur nelle more del recepimento delle medesime all'interno dei Regolamenti Comunali;

7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;



COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA

9. di dare atto che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della presente. I ricorsi sono alternativi.

Indi LA GIUNTA COMUNALE

In ragione dell'urgenza di procedere sollecitamente a favore delle categorie interessate;
con successiva votazione e a voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



**COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Michelangelo Betti

Il Segretario Generale

Marco Petri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Cascina e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 al repertorio n. _____.

Cascina

L'Addetto alla pubblicazione

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è pubblicata dal _____ al _____ senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cascina

IL SEGRETARIO GENERALE



**Comune di
Cascina**

Provincia di Pisa

Macrostruttura 2 Risorse Finanziarie e Umane

Parere art. 49 del Dlg.vo n. 267 del 18 agosto 2000

La sottoscritta Dott.ssa Antonella Cangemi, in virtù del Provvedimento Sindacale n. 44 del 28 ottobre 2022, con il quale è stata nominata Responsabile POA della Macrostruttura 2 Risorse Finanziarie e Umane,

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto:

**PROROGA PROCEDURA SEMPLIFICATA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO FINO AL
31/12/2023**

Visto l'art. 49 del Dlg.vo n. 267 del 18 agosto 2000

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione di detta deliberazione, relativamente alla regolarità contabile.

Cascina, 14 marzo 2023

**IL RESPONSABILE P.O.A.
(Dott.ssa Antonella Cangemi)**



**Comune di
Cascina**

Provincia di Pisa

Macrostruttura 2 Risorse Finanziarie e Umane

Parere art. 49 del Dlg.vo n. 267 del 18 agosto 2000

La sottoscritta Dott.ssa Antonella Cangemi, in virtù del Provvedimento Sindacale n. 44 del 28 ottobre 2022, con il quale è stata nominata Responsabile POA della Macrostruttura 2 Risorse Finanziarie e Umane,

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto:

**PROROGA PROCEDURA SEMPLIFICATA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO FINO AL
31/12/2023**

Visto l'art. 49 del Dlg.vo n. 267 del 18 agosto 2000

ESPRIME

parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione.

Si attesta altresì che la deliberazione **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Cascina, lì 14.03.2023

IL RESPONSABILE P.O.A.
(Dott.ssa Antonella Cangemi)